

DCO 2/09

<p>DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS</p>
--

*Documento per la consultazione emanato nell'ambito del procedimento avviato con la
deliberazione 4 marzo 2009, ARG 09/09*

4 marzo 2009

Premessa

Il presente documento per la consultazione contiene uno schema di provvedimento recante disciplina dei procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità). Lo schema di provvedimento è preceduto da una introduzione che fornisce il quadro di riferimento dell'evoluzione di tale disciplina anche alla luce degli sviluppi in materia di Analisi di impatto della regolazione (AIR).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e commenti prima che l'Autorità proceda all'emanazione del provvedimento. La nuova disciplina sostituirà l'articolo 5 della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997 n. 61.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti fino al 30 maggio 2009. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti ad indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione legislativo e legale
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.309
fax: 02-65565.302
e-mail: legale@autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Schema di provvedimento	6

1 Introduzione

- 1.1 Fin dalla propria costituzione e avvio operativo, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) ha attribuito grande importanza alla partecipazione dei soggetti interessati in occasione della predisposizione di ogni provvedimento di natura generale, sviluppando il metodo della *consultazione preventiva per iscritto*.
- 1.2 L’Autorità, nell’ambito della propria autonomia organizzativa sancita dall’articolo 2, comma 27, della legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481), ha provveduto fin dai primi mesi della propria attività a darsi norme di autoregolamentazione in tema di consultazione. A questo scopo è stata adottata la deliberazione n. 61 del 30 maggio 1997 (di seguito, delibera n. 61/97), tuttora vigente, la quale prevede che l’adozione dei provvedimenti a carattere generale sia, di norma, preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento e dal processo di consultazione.
- 1.3 La consultazione preventiva per iscritto si svolge in più fasi. La prima fase è la pubblicazione di un documento per la consultazione, contenente una o più ipotesi di regolazione ed eventualmente anche uno schema del provvedimento; nei documenti di consultazione sono di norma indicati gli spunti per la consultazione; inoltre, ai documenti più complessi possono essere allegati dati e analisi quantitative, per permettere alla discussione di basarsi su elementi analitici reali.
- 1.4 Alla fase di pubblicazione del documento di consultazione segue la fase di raccolta dei contributi scritti, che possono essere inviati da parte di *qualunque* soggetto interessato (tutti sono legittimati a presentare osservazioni sui documenti di consultazione; in alcuni casi sono intervenuti anche singoli privati); per i provvedimenti più importanti o complessi è prevista anche la possibilità di audizioni pubbliche davanti al Collegio dell’Autorità, chiamate *audizioni speciali* in quanto focalizzate sull’argomento oggetto di consultazione (diverse in questo dalle audizioni periodiche, o generali, già previste per legge, che riguardano l’intero operato annuale dell’Autorità; si veda il regolamento delle audizioni di cui alla deliberazione 10 aprile 2003, n. 33/03).
- 1.5 L’esperienza del processo di consultazione, che dieci anni orsono rappresentava un caso quasi unico nel panorama istituzionale italiano, è stata non solo apprezzata da tutti i soggetti coinvolti nella regolazione (consumatori e loro associazioni, operatori e loro associazioni, sindacati, associazioni ambientaliste, organismi e associazioni tecniche, etc.), ma anche presa a riferimento sia da autorevoli osservatori esterni sia da altre istituzioni. Oggi, la consultazione scritta, non solo è un patrimonio condiviso dalle autorità indipendenti, ma rappresenta lo strumento tipico del potere regolatorio ad esse affidato, tanto da indurre la dottrina e la giurisprudenza ad affermare che *“l’esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità, poste al di fuori della tradizionale tripartizione di poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall’art.95 della Costituzione, è giustificato anche in base all’esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento di partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative”*.¹

¹ Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 7972/2006.

- 1.6 La delibera n. 61/97 non si limita a disciplinare il procedimento per la formazione di provvedimenti normativi a carattere generale, ma riguarda anche i procedimenti individuali e le indagini conoscitive. Dal 2001, per i procedimenti di natura individuale, anche di tipo sanzionatorio, sono in vigore le norme contenute nel d.p.r. 9 maggio 2001, n.244 il quale all'art.2, secondo comma, affida espressamente all'Autorità la disciplina delle modalità di partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti di formazione degli atti normativi o a contenuto generale.
- 1.7 Inoltre, la legge 29 luglio 2003 n. 229/2003 prevede, all'articolo 12, che le Autorità indipendenti di regolazione si dotino, nell'ambito dei propri ordinamenti, di forme e metodi di analisi di impatto della regolazione.
- 1.8 In tema di AIR (Analisi di impatto della regolazione), l'Autorità ha avviato una sperimentazione triennale, sottoponendo ad AIR una serie di provvedimenti di regolazione le cui Relazioni AIR sono disponibili sul sito internet dell'Autorità; al termine della sperimentazione, con deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08, è stata adottata una "Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", che pur costituendo un "documento di lavoro ad uso prevalentemente interno"² è stato pubblicato sul sito internet dell'Autorità in base al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
- 1.9 Stante il mutato quadro normativo e l'esperienza maturata in oltre un decennio di consultazioni, l'Autorità intende ora procedere ad una revisione della delibera n.61/97 al fine di introdurre una disciplina autonoma e più articolata del procedimento di regolazione. Pertanto, con il presente documento di consultazione viene presentato uno schema di provvedimento sulla disciplina dei procedimenti di regolazione che dovrà sostituire l'articolo 5 della delibera n. 61/97.
- 1.10 All'esito della presente consultazione, l'Autorità valuterà l'opportunità di completare il processo di revisione dei propri procedimenti adottando, con separata delibera e previa specifica consultazione, anche una disciplina del procedimento relativo alle indagini conoscitive, tenendo conto dell'esperienza maturata in questi anni, anche con riferimento alle indagini conoscitive congiunte con altre autorità indipendenti.

² Allegato A alla delibera GOP 46/08, pag.3.

2 Schema di provvedimento

- 2.1 Di seguito è presentato lo schema di provvedimento, in forma di bozza di articolato, contenente la nuova disciplina dei procedimenti di regolazione dell'Autorità.
- 2.2 Tutti i soggetti interessati sono invitati a formulare osservazioni e commenti, sia di carattere generale che di carattere puntuale facendo riferimento ai singoli articoli e commi.
- 2.3 Il provvedimento finale sarà adottato tenendo conto delle osservazioni ricevute.

* * *

SCHEMA DELLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI REGOLAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

(ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'art.2, secondo comma, del d.p.r. 9 maggio 2001, n.244)

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1.1 La presente disciplina si applica ai procedimenti per l'adozione di atti normativi o ad efficacia generale di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ad eccezione degli atti di programmazione e di organizzazione interna e con le esclusioni e deroghe previste dall'articolo 4
- 1.2 Sono comunque esclusi i procedimenti relativi alle indagini conoscitive, ai pareri, alle proposte ed alle segnalazioni al Governo e al Parlamento, nonché i procedimenti soggetti al Regolamento di cui al d.p.r. n. 244/2001.
- 1.3 E' fatta salva la disciplina relativa all'Analisi di impatto della regolazione ove applicabile.

Art. 2

Avvio del procedimento

- 2.1 La deliberazione di avvio del procedimento è adottata dal Collegio dell'Autorità ed indica:
 - a. le norme attributive del potere;
 - b. i presupposti, l'oggetto e le finalità del provvedimento finale;
 - c. il responsabile del procedimento;
 - d. il termine di conclusione del procedimento.

- 2.2 Nella deliberazione di avvio del procedimento può essere indicato che il procedimento è soggetto all'Analisi di impatto della regolazione (AIR) secondo le modalità previste dalla Guida AIR approvata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 229/2003.

Art.3

Consultazione

- 3.1 Con la deliberazione di avvio del procedimento, o successivamente ad essa, viene diffuso un documento di consultazione contenente gli elementi essenziali del progetto di regolazione o uno schema di provvedimento e vengono indicate le modalità con cui i soggetti interessati possono presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
- 3.2 Il termine per la presentazione delle osservazioni è determinato in ragione della complessità del procedimento e non può essere inferiore a venti giorni, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 4.
- 3.3 La diffusione della deliberazione di avvio del procedimento e del documento di consultazione avviene mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 3.4 Il responsabile del procedimento, anche su istanza di parte, può organizzare incontri pubblici e seminari illustrativi del documento di consultazione, dandone adeguata comunicazione attraverso il sito internet dell'Autorità; può inoltre pubblicare sul sito internet una raccolta di risposte alle domande più frequenti formulate dai soggetti interessati.
- 3.5 Il Collegio dell'Autorità può disporre audizioni speciali sul documento di consultazione con le modalità previste dal Regolamento per le audizioni.
- 3.6 La consultazione avviene di regola con modalità telematiche.

Art. 4

Esclusioni e deroghe

- 4.1 La consultazione non è necessaria quando l'atto di regolazione non ha un contenuto discrezionale.
- 4.2 Le disposizioni applicative di atti di regolazione sono sottoposte a consultazione per le parti che innovano la regolazione.
- 4.3 L'atto di regolazione può essere adottato senza consultazione nei casi straordinari in cui essa è incompatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico; in tal caso vengono indicate le ragioni di pubblico interesse o di emergenza che non consentono di procedere alla consultazione preventiva e, ove possibile, si procede alla consultazione successiva al fine di confermare o modificare l'atto di regolazione.
- 4.4 In casi di necessità ed urgenza adeguatamente motivati il termine di consultazione può essere ridotto fino a sette giorni.

Art. 5

Motivazione

- 5.1 L'atto di regolazione è motivato tenendo conto anche delle principali osservazioni, pertinenti e rilevanti, tempestivamente presentate nel corso della consultazione.
- 5.2 La motivazione è contenuta di norma nella delibera di approvazione dell'atto di regolazione.
- 5.3 Nei casi di maggiore complessità, la motivazione può essere contenuta in un separato atto da emanarsi entro il termine indicato nella delibera di approvazione e comunque entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 6

Pubblicità dell'atto di regolazione

- 6.1 L'atto di regolazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ed entra in vigore dalla data della prima pubblicazione